

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO  
DEI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI  
E FORNITURE DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016**

Regolamento emanato in attuazione del decreto commissariale n. 2 del 30/01/2023

## Sommario

ART. 1 Oggetto.....	2
ART. 2 Campo di applicazione .....	2
ART. 4 Elenco degli Operatori economici .....	3
ART. 5 Utilizzo dell'Elenco .....	4
ART. 6 Preventiva pubblicazione.....	4
ART. 7 Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione .....	4
ART. 8 Requisiti generali di ammissione e relativi controlli .....	5
ART. 9 Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio.....	5
ART. 10 Modalità di aggiornamento e variazione dei dati.....	6
ART. 11 Durata dell'iscrizione .....	6
ART. 12 Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione .....	6
ART. 13 Trattamento dati personali.....	7
ART. 14 Avvertenze .....	7
ART. 15 Norme di rinvio.....	8

## **ART. 1 Oggetto**

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Elenco degli Operatori economici a cui far riferimento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36 c. 2 lett.a e b del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii..

L'Elenco degli operatori economici è lo strumento con cui si procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi.

La struttura preposta alla gestione dell'Elenco è composta dal Dirigente dell'Area Affari Generali e dal responsabile geometra Gianluca Adamo.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Elenco sono fruibili sul sito internet del CO.R.A.P [www.corap.it](http://www.corap.it), nella sezione appositamente dedicata.

Gli scopi che il CO.R.A.P persegue mediante l'istituzione dell'Elenco sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore del CO.R.A.P nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire anche al CO.R.A.P uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i).

## **ART. 2 Campo di applicazione**

L'Elenco è utilizzato dal CO.R.A.P. nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
- invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016;
- altri casi individuati.

La selezione degli operatori economici è effettuata dal CO.R.A.P..

Agli operatori economici potrà essere richiesto, a discrezione del CO.R.A.P di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco.

La formazione dell'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma

permette al CO.R.A.P. l'individuazione degli operatori economici e dei soggetti ai quali affidare forniture, lavori, servizi e incarichi professionali.

L'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del CO.R.A.P. né vincola il CO.R.A.P. a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale affidamento.

### **ART. 3 Principi**

Il CO.R.A.P. nell'utilizzo del presente Elenco, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

### **ART. 4 Elenco degli Operatori economici**

L'Elenco è strutturato in una sezione dedicata agli operatori economici e articolato in categorie merceologiche.

Per sopravvenute esigenze organizzative, detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura della struttura preposta alla sua gestione.

Il CO.R.A.P. utilizza l'Elenco degli operatori economici come strumento idoneo all'identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita.

L'Elenco individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori della stessa.

L'iscrizione all'Elenco degli Operatori economici avviene a seguito di richiesta da parte delle Ditte interessate secondo le modalità descritte nell'art. 5.

L'Elenco degli Operatori economici è di esclusivo interesse del CO.R.A.P. per cui la scelta delle ditte da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile del CO.R.A.P.

L'iscrizione all'Elenco Operatori economici non dà perciò alcun diritto al fornitore di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dal CO.R.A.P.

Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, il CO.R.A.P. procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità di cui all'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il CO.R.A.P. si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano operatori economici esclusivi sul

mercato, ancorché non iscritte all'Elenco.

#### **ART. 5 Utilizzo dell'Elenco**

L'Elenco viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 sia in relazione a procedure telematiche che in relazione a procedure tradizionali e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- sia in caso di adozione di procedure tradizionali che di procedure telematiche il CO.R.A.P., ai sensi delle disposizioni vigenti, attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza.
- l'invito sarà rivolto agli operatori economici individuati con riferimento alla categoria merceologica per la quale risulta iscritto.
- in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, il CO.R.A.P. si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

#### **ART. 6 Preventiva pubblicazione**

La formazione dell'Elenco di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del CO.R.A.P. [www.corap.it](http://www.corap.it), nel rispetto del principio di trasparenza.

L'avviso verrà pubblicato sul Sito internet del CO.R.A.P.

Il CO.R.A.P. si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Elenco degli Operatori economici con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese.

Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Elenco degli Operatori economici e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

#### **ART. 7 Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione**

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata secondo la procedura di seguito descritta. Le ditte interessate dovranno collegarsi al sito internet [www.corap.it](http://www.corap.it) e scaricare la relativa modulistica presente nella apposita sezione "Avvisi".

Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, solamente in caso di mancata iscrizione all'Elenco.

## **ART. 8 Requisiti generali di ammissione e relativi controlli**

Il CO.R.A.P. si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.

La mancata risposta alle richieste di documentazione del CO.R.A.P, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe degli operatori economici, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione dell'operatore economico verrà interrotto.

Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Elenco soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate. L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura del CO.R.A.P. preposta alla gestione dell'Elenco, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti. Il CO.R.A.P. comunicherà l'esito dell'istruttoria relativa alla incompletezza o irregolarità della domanda. Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione. La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti.

Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il CO.R.A.P. verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Elenco diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del CO.R.A.P., visibile sul sito internet [www.corap.it](http://www.corap.it).

## **ART. 9 Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio**

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

Il CO.R.A.P. provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo a campione degli operatori economici iscritti per garantirsi che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.

Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei Settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

#### **ART. 10 Modalità di aggiornamento e variazione dei dati**

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità della singola ditta. La ditta iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'Elenco degli operatori economici, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali. La ditta iscritta è obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso il CO.R.A.P. è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, il CO.R.A.P. qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici.

#### **ART. 11 Durata dell'iscrizione**

Le Imprese rimangono iscritte all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione o di richiedere la cancellazione dell'Elenco. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Elenco.

#### **ART. 12 Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione**

Non possono essere iscritti all'Elenco, gli operatori economici per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto

agli artt.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'operatore economico nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento. La struttura preposta alla gestione dell'Elenco, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere l'impresa dall'Elenco per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'operatore economico;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte dell'operatore economico;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Elenco.

Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata e può essere revocato, su richiesta documentata dell'operatore economico, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione.

### **ART. 13 Trattamento dati personali**

Il CO.R.A.P. garantisce che il trattamento dei dati personali dell'operatore economico avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

### **ART. 14 Avvertenze**

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Catanzaro.

### **ART. 15 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 50/2016. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.